

CAPITOLO 13

La fiscalità del contratto di rete

Principi generali e disposizioni normative di riferimento

La disciplina sulle reti d'impresa è stata originariamente introdotta dall'art. 3 commi da 4-ter a 4-quinquies del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5 convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

L'articolo 42 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 interviene ampiamente a rimodellare la materia sia sul piano civilistico con i commi 2-bis e 2-ter che sostituiscono rispettivamente i commi 4-ter e 4-quater dell'art. 3 del d.l. n. 5/2009 sia sul piano fiscale con i successivi commi da 2-quater a 2-septies i quali istituiscono in favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete una misura agevolativa a carattere temporaneo.

Il comma 2 dell'articolo 42 dispone, inoltre, che *"Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*. Riguardo alle agevolazioni fiscali queste sono contenute, come detto, principalmente all'interno del comma 2-quater dell'art. 42 il quale così dispone: *"2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell' articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione*



dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete."

Sono complementari i successivi commi: "2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

"2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies."

"La legge", nell'introdurre la predetta agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti al contratto di rete, ne ha subordinato l'efficacia all'autorizzazione della Commissione Europea (comma 2-septies dell'art. 42); la quale ha ritenuto con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011 che la misura fiscale in esame non costituisce aiuto di Stato ex art. 107 paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) ed è quindi lecita (v. relativo paragrafo).

La finalità della disciplina in esame, cioè l'obiettivo concreto che il legislatore intende raggiungere, sembra essenzialmente quella di favorire ed incentivare l'effettivo espletamento ed il completamento del programma comune di rete da parte delle imprese aderenti, le quali dalla collaborazione e dai collegamenti virtuosi possono nel momento attuale di crisi economica accrescere la competitività, anche in ambito internazionale; a tal fine istituisce un regime di sospensione di imposta sugli utili di esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo comune per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso, che abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati. Il regime di sospensione di imposta cessa nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite, ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.

Il regime di sospensione d'imposta per le imprese aderenti al contratto di rete è divenuto pienamente operativo con l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d.m. 25 febbraio 2011 (mediante il quale sono stati individuati gli organismi di diritto privato espressione dell'associazionismo imprenditoriale abilitati ad asseverare il programma comune di rete) e con l'adozione dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14 aprile 2011 concernenti gli aspetti procedurali connessi all'incentivo fiscale (n. 2011/31139 relativo alla trasmissione dei dati dell'asseverazione del programma; n. 2011/34839 concernente la comunicazione del possesso dei requisiti per il rilascio dell'asseverazione del programma; n. 2011/54949 in merito all'approvazione della comunicazione conte-





nente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali c.d. mod. RETI).

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito importanti delucidazioni con la circolare 14 aprile 2011 n. 15/E chiarendo alcuni delicati aspetti applicativi, tra cui in particolare i seguenti: (1) modalità di accesso all'agevolazione per le imprese in contabilità semplificata; (2) costi agevolabili; (3) termine del regime di sospensione.

Presupposti e requisiti per accedere all'agevolazione

Possono accedere all'agevolazione le imprese che hanno originariamente sottoscritto un contratto di rete, debitamente iscritto al Registro delle Imprese, e quelle che successivamente aderiscono ad un contratto di rete già esistente, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal tipo di attività svolta o dal settore economico di riferimento, nonché dalla ubicazione territoriale. Nemmeno il regime di contabilità adottato rappresenta un problema per l'accesso all'agevolazione in quanto la menzionata circolare n. 15/E ha fornito l'importante precisazione che gli imprenditori individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata possono accedere all'agevolazione purchè provvedano ad integrare le scritture contabili previste dall'art. 2217, comma 2, c.c. con apposito prospetto, bollato e vidimato, da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva.

Anche prima della realizzazione degli investimenti, è consentito fruire dell'agevolazione, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, al ricorrere dei seguenti presupposti: (1) adesione al contratto di rete; (2) accantonamento e destinazione dell'utile di esercizio; (3) asseverazione del programma di rete. Tali presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell'agevolazione, ossia al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili (salvo quanto previsto per il primo periodo di imposta di applicazione della misura).

L'agevolazione si applica agli utili di esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. La realizzazione degli investimenti può avvenire anche dopo la fruizione dell'agevolazione secondo il termine previsto nel programma, purchè gli utili siano impiegati entro l'esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la loro destinazione alla rete.

Il contenuto dell'agevolazione

L'incentivo consiste in una sospensione d'imposta - cioè in una momentanea esclusione dal calcolo del reddito imponibile - della quota degli utili d'esercizio accantonata in un'apposita riserva del bilancio, denominata con riferimento alla legge istitutiva dell'agevolazione in esame, di cui viene data informazione in nota integrativa (solo dai soggetti tenuti per legge alla sua redazione), distinta dalle altre eventuali riserve presenti nel patrimonio netto, e destinata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato.

Si è già ricordato che gli imprenditori individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata debbono provvedere ad integrare le scritture contabili con un apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva stessa.

Il beneficio in questione per espressa disposizione normativa spetta esclusivamente a condizione che gli utili accantonati nella riserva siano destinati al fondo patrimoniale comune o (ovviamente solo per le s.p.a. e, stante il richiamo di cui all'art. 2454 c.c., per le s.a.p.a.) al patrimonio destinato all'affare ex art. 2447-bis, comma 1, lett. a) c.c. per realizzare entro l'esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di accantonamento gli investimenti previsti dal programma di rete.

La norma facendo esplicito riferimento ai soli utili di esercizio pare escludere l'utilizzo di qualsivoglia altra posta; a stretto rigore quindi per poter godere delle agevolazioni non possono essere destinati accantonamenti di diversa natura, nemmeno gli utili riportati a nuovo. Il che non esclude che le imprese in perdita o in pareggio possano comunque stipulare contratti di rete pur non potendo accedere al beneficio fiscale in esame.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli investimenti (recte: spese) del programma di rete possono consistere nell'assunzione dei costi per l'acquisto o l'utilizzo di beni (strumentali e non) e/o servizi e nell'assunzione dei costi per l'utilizzo del personale. Ha ritenuto compresi anche i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti (ad es. ore lavoro del personale tecnico dedicato allo sviluppo di una ricerca nell'interesse comune della rete) precisando che in tal caso rileva il costo figurativo relativo all'effettivo impiego di detti





beni servizi e personale per la realizzazione degli investimenti, dimostrato con adeguata documentazione amministrativa e contabile.

Dal punto di vista fiscale, gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite di un milione di euro per ciascuna impresa (indipendentemente, stando alla menzionata circolare, dalla sua partecipazione a più contratti di rete), nonché per ciascun periodo d'imposta in cui è consentito l'accesso all'agevolazione. Ciò non esclude, ovviamente, dal punto di vista civilistico, una destinazione d'importo superiore.

Lo stanziamento nel bilancio dello Stato è di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013; di conseguenza quanti più sono i richiedenti aventi diritto tanto inferiore è il beneficio per ciascuna impresa, in quanto il risparmio fiscale viene ridotto proporzionalmente nel caso di superamento del detto plafond (il che potrà determinare responsabilità a carico di chi ottenga l'agevolazione senza averne titolo e a carico della pubblica amministrazione nel caso di negligente od omesso controllo).

Il regime di sospensione di imposta cessa, e quindi gli utili accantonati concorrono alla formazione del reddito, nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. La riserva delle imprese aderenti alla rete ha quindi qualifica di "riserva in sospensione moderata", che si differenzia dalla "riserva in sospensione radicale" proprio in quanto la tassazione degli utili che l'ha alimentata scatta solo per alcune specifiche cause di utilizzo.

E' da ritenere che, come precisato dal par. 5 della circolare n. 15/E, il recesso di una o più imprese aderenti e quindi la tassazione della loro singola quota parte di riserva in sospensione non determini effetti sulle riserve delle imprese che mantengono l'adesione alla rete e che invece le agevolazioni decadano nel caso in cui l'impresa receda o venga esclusa dalla rete prima del completamento del programma comune di rete, poiché in caso contrario concluso il programma è l'intera rete che cessa la sua esistenza senza conseguenze dirette sulla fiscalità della riserva in sospensione d'imposta: l'estinzione del rapporto di rete per scadenza naturale legata al decorso del termine o al raggiungimento dell'obiettivo non incidono sul beneficio, il quale comunque permane fino all'esercizio in cui la riserva appositamente formata è utilizzata per scopi diversi dalla copertura perdite, quali

ad esempio la distribuzione ai soci o l'utilizzo per aumento gratuito del capitale sociale. Invero anche l'utilizzo ai fini dell'aumento del capitale determina la cessazione dell'agevolazione perché, se da un certo punto di vista il vincolo di destinazione all'attività di impresa viene rafforzato dall'imputazione a capitale della riserva, da altro e per quanto qui interessa più significativo punto di vista, viene a mancare uno dei presupposti normativi per l'accesso alla agevolazione in commento e cioè che gli utili *"trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva... e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete"*.

Al verificarsi dell'evento interruttivo del regime di sospensione di imposta, le imprese devono far concorrere l'utile accantonato a riserva alla formazione del reddito di impresa del periodo di imposta in cui si è verificato l'evento interruttivo stesso. L'unico utilizzo possibile senza dover corrispondere imposte è, come detto, l'utilizzo della riserva in sospensione a copertura perdite, ma in tal caso non gravano vincoli di ricostituzione della riserva in questione. Peraltro è corretto ritenere che qualora invece la riserva sia ricostituita successivamente ciò non avrebbe alcuna conseguenza fiscale, nel senso che la ricostituzione non godrebbe di un'ulteriore sospensione di imposta.

Il beneficio fiscale in esame opera esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune. Ai fini del calcolo degli acconti, quindi, l'accantonamento a riserva non produce alcun effetto. Per il periodo d'imposta successivo, l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in mancanza delle previsioni di cui al comma 2-*quater*. L'agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF e relative addizionali regionali e comunali) e non opera ai fini IRAP.

Per ottenere il beneficio fiscale, nel periodo compreso tra il 2 ed il 23 maggio di ciascun anno, le imprese interessate devono presentare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate contenente l'indicazione della quota di utili accantonati e l'indicazione del risparmio d'imposta corrispondente all'accantonamento; stante quanto sopra detto a proposito del *plafond* tale comunicazione ha sostanzialmente un effetto prenotativo. La trasmissione deve essere effettuata telematicamente,





direttamente o tramite un intermediario abilitato ad Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), utilizzando il software "AgevolazioneReti", disponibile sul sito internet dell'Agenzia.

Altra condizione necessaria ai fini del riconoscimento dell'incentivo è che il programma di rete sia "preventivamente asseverato" (comma 2-*quater* dell'art. 42).

Il comma 2-*sexies* del più volte citato articolo 42 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione di "criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione", anche ai fini del rispetto del limite pari a 20 milioni di euro per il 2011 sopra citato.

In attuazione delle disposizioni sopra riportate, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2011 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione contenente i dati del risparmio d'imposta (mod. RETI), con le relative istruzioni.

Il menzionato provvedimento ha, inoltre, stabilito al punto 4 che l'Agenzia delle Entrate determini la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante sulla base del "rapporto fra l'ammontare delle risorse stanziato e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto". A seguito del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 2011/81521 pubblicato il 14 giugno 2011 in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 la percentuale massima di risparmio d'imposta che compete alle imprese che hanno aderito ad un contratto di rete e che hanno accantonato una parte degli utili è pari al 75,3733%; l'importo che risulta dall'applicazione di tale percentuale all'ammontare degli utili accantonati rappresenta la variazione in diminuzione da operare nel Modello UNICO 2011.

L'asseverazione

Si è precedentemente ricordato come uno dei presupposti necessari per fruire della provvidenza fiscale sia l'asseverazione del programma comune di rete da parte degli organismi di diritto privato espressione dell'associazionismo imprenditoriale individuati con il d.m. 25 febbraio 2011 (enti espressione delle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL).

In sostanza l'asseverazione è l'atto mediante il quale gli organismi abilitati prepo-

sti dopo aver preventivamente verificato il rispetto dei requisiti formali e contenutistici indicati dal *"la legge"*, e cioè la sussistenza (a) degli elementi propri del contratto di rete e (b) dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto, attestano il possesso dei requisiti da parte delle imprese aderenti alla rete per fruire degli incentivi fiscali e ne fanno comunicazione all'Agenzia delle Entrate trasmettendo i dati delle imprese.

Ha chiaramente una finalità antielusiva; la normativa in esame tende infatti ad assicurare non tanto il risultato dell'investimento quanto l'effettiva destinazione dell'investimento, indipendentemente peraltro dal raggiungimento del risultato prefissato dagli aderenti.

Rammenta il comma 2-quater che l'Agenzia delle Entrate ha il compito di vigilare sul rispetto della normativa in tema di contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione dovendo revocare i benefici indebitamente fruiti avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600.

Con la risoluzione n. 89/E del 12 settembre 2011 l'Agenzia delle Entrate, tenendo in debita considerazione i tempi tecnici necessari per la valutazione del programma di rete, ha precisato che per il primo anno di applicazione dell'agevolazione sarebbe stato possibile usufruire dell'agevolazione a condizione che l'avvenuta asseverazione fosse comunicata all'organo comune per l'esecuzione del contratto o al rappresentante della rete entro il 31 dicembre 2011.

Mentre pare sicuro, secondo quanto si desume dal menzionato d.m. 25 febbraio 2011, che l'ente asseveratore debba indagare la fattibilità del programma di rete, intesa come eseguibilità del programma comune e comprendente pure una valutazione sulla congruità delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti, avvalendosi in ciò, stante il presumibile elevato tecnicismo (ma fermo restando che la competenza al rilascio dell'asseverazione rimane in capo all'ente), degli organismi che rilasciano i certificati del c.d. sistema di qualità conforme, di istituti universitari, nonché di professionisti ed esperti di settore iscritti in appositi albi o elenchi, molto dubbio è invece se l'ente asseveratore possa effettuare uno scrutinio selettivo sul merito.

Quanto al notaio rogante o autenticante si ritiene non competa invece alcuna specifica indagine in merito, essendo invece rimessa al medesimo, almeno in caso di





forma pubblica, la c.d. stima preliminare del negozio e la valutazione sulla qualifica imprenditoriale dei singoli aderenti.

Pur essendo un argomento ancora abbastanza inesplorato sembra corretto ritenere possibile il rinnovo della richiesta di asseverazione qualora questa sia stata in precedenza negata.

Attribuzione del codice fiscale

L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011 ha anche fornito indicazioni in merito alle modalità di iscrizione all'Anagrafe tributaria delle reti di impresa, precisando che il codice fiscale può essere attribuito in base all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605 rivolto alle organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, "ferma restando l'esclusione di soggettività tributaria in capo alla rete di imprese".

La richiesta del codice fiscale viene effettuata presentando il modello AA5 ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate considera corretto indicare con riferimento alla compilazione del modello: (1) quale data di costituzione la data di esecuzione dell'ultima formalità di iscrizione nel registro delle imprese; (2) quale denominazione la locuzione "Rete di imprese" seguita dalla descrizione identificativa della rete; (3) quale natura giuridica quella individuata dal codice di nuova istituzione "59 - Rete di imprese"; (4) quale sede legale il locus loci cioè il luogo, comprensivo di indirizzo completo, che meglio identifica la collocazione della rete; (5) quale codice attività quello identificativo desunto dalla Tabella dei codici di classificazione ATECO 2007, o, in via residuale, il codice "94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca"; (6) quale rappresentante l'organo comune.

Ovviamente si utilizzerà il medesimo modello AA5 per comunicare le eventuali modifiche dei suddetti elementi intervenute in vigenza di rapporto nonché l'estinzione della rete.

Regime impositivo e criticità

L'introduzione nell'ordinamento giuridico della figura del contratto di rete non è stata accompagnata dalla previsione di uno specifico regime impositivo. E' vero

che con la più volte menzionata circolare 15/E l'A.F. ha descritto e chiarito la portata applicativa della norma agevolativa ma nulla invece ha detto o precisato in merito agli adempimenti ordinari di natura fiscale e contabile delle imprese partecipanti alla rete e/o della rete stessa per le attività svolte in rete.

Sorge pertanto di qui la necessità di individuare il trattamento fiscale appropriato interpretando i principi e le norme in vigore.

Evidentemente: (a) se come prevalentemente si ritiene (anche dall'A.F. che lo afferma nella circolare n. 4/E del 15.2.2011 paragrafo 20 e lo ribadisce con risoluzione n. 70/E del 30.6.2011) l'adesione al contratto di rete non comporta l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese partecipanti e la rete non è dotata di soggettività giuridica, ne deriva che la rete non è nemmeno "soggetto tributario" (sebbene non sia affatto scontata la coincidenza fra la soggettività civilistica e quella passiva tributaria ai fini delle imposte sul reddito) e quindi gli atti, i beni, i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto sono riferibili, pro quota, ai singoli partecipanti come fosse una comunione e, in particolare, le fatture di acquisto dei beni mobili acquistati in rete vanno intestate a tutte le imprese partecipanti pro quota così come pro quota vanno imputate le quote di ammortamento dei cespiti; (b) se invece si ritiene che con il contratto di rete i partecipanti danno vita ad un autonomo soggetto di diritto questo ha autonoma capacità contributiva ed è soggetto passivo di imposta.

E' pur vero che l'art. 73 T.U.I.R. dispone che sono soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES), tra l'altro, le associazioni non riconosciute, i consorzi e *"le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo"*, ma in base ai dati normativi esaminati sembra difficile in verità riuscire a sostenere che la rete di imprese sia entificata e più pertinente invece riconoscere anzi che tratto peculiare della rete sia l'assenza di un soggetto di diritto.

Così si è espresso anche il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio di Impresa n. 1-2011/I "Il contratto di rete" secondo cui la rete non è assimilabile al consorzio con attività esterna e sarebbe in linea di principio improduttiva di un reddito autonomo.





Il finanziamento ed il credit rating della rete di imprese o delle imprese in rete.

L'argomento è trattato, secondo l'analisi effettuata dai primi studiosi, da due diversi angoli visuali a seconda che si esamini la questione del finanziamento delle imprese in rete o del finanziamento della rete in quanto tale. Evidentemente il primo angolo visuale non presenta particolarità significative, ma è di tutta evidenza che l'aver sottoscritto un contratto di rete può permettere alle imprese partecipanti di evidenziare al potenziale finanziatore il valore addizionale rappresentato appunto dalla adesione alla rete e creato dalla rete, nonché i profili vantaggiosi della cooperazione interaziendale.

In quest'ottica si evidenzia l'opportunità di avere un giudizio sintetico o rating dell'apporto aggiuntivo della rete alla valutazione dell'impresa finanziata tenuto conto che la rete dovrebbe contribuire al miglioramento dei parametri di valutazione dell'impresa partecipante. Certo non si può escludere che la rete, anziché contribuire a migliorare la valutazione aziendale, possa peggiorarla quando si tema la dispersione delle risorse materiali ed immateriali affidate.

Il secondo angolo visuale, più precipuo, relativo al finanziamento della rete in quanto tale, indaga invece le possibilità di finanziamento delle reti secondo le logiche, richiamate pure dalla normativa di vigilanza bancaria nota come Basilea 2, del c.d. "specialized lending" che consente di finanziare oggetti e non necessariamente soggetti giuridici autonomi (rappresentano esempi di ciò il finanziamento di progetti, il finanziamento di attività materiali a destinazione specifica, il finanziamento su merci, il finanziamento di immobili da investimento, il finanziamento di immobili commerciali ad alta volatilità).

Non si può sottacere la considerazione, peraltro ovvia, che la libertà contrattuale prevista dalla normativa attuale massimizza la flessibilità dello strumento giuridico ma ne rende più complessa la finanziabilità diretta perché evidenzia anche quella che si usa definire come "problematica delle incertezze"; ne discende che più il contratto è ben regolamentato meglio strutturato adeguatamente blindato, sono istituiti il fondo patrimoniale comune e l'organo comune con chiara indicazione di coloro che stabiliscono gli indirizzi strategici e chi deve realizzarli avendo i poteri di amministrazione e rappresentanza, sono rigidamente regolate le possibilità di recesso e di scioglimento e quindi vi è una tendenziale stabilità del rappor-

to, sono previsti, infine, obblighi di rendicontazione, più è possibile che la rete sia destinataria di finanziamenti.

In tale quadro diviene rilevante la capacità delle imprese di saper comunicare ai propri finanziatori il valore aggiunto creato dalla rete per aumentare le risorse finanziarie disponibili e ridurre il costo delle risorse di debito; elementi di indubbio beneficio per le imprese che sperimentano le aggregazioni al fine di raggiungere la "massa critica" necessaria per realizzare strategie di crescita e fronteggiare gli attacchi provenienti dai competitor, e a beneficio pure della competitività dell'intero sistema produttivo Italia.

In questa direzione, e con la consapevolezza che la crescita è una necessità, si colloca la recente notizia secondo cui alcuni tra i più importanti istituti bancari italiani hanno sottoscritto protocolli onde consentire alle reti la possibilità di ottenere finanziamenti a medio e lungo termine per le aziende aderenti, sulla base di investimenti o progetti legati al contratto di rete, con uno spread ridotto in una forbice del 15-30% rispetto allo standard.

Le imposte indirette

Il contratto di rete, da redigersi obbligatoriamente in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, va assoggettato a registrazione a cura del notaio ed assoggettato a tassazione con applicazione dell'imposta fissa di registro, presumibilmente ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, ipotizzando esso costituisca una struttura tipo consortile o associativa, o comunque sia da inquadrare tra *"le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica"* e gli eventuali conferimenti siano effettuati in denaro.

Sembra comunque da escludere l'applicazione dell'imposta di donazione (prevista altresì per la costituzione di vincoli di destinazione pur se privi di ogni connotato di liberalità dall'art. 2, comma 49, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive integrazioni e modificazioni) anche ove sia istituito il fondo patrimoniale comune o, in quanto consentito da programma di rete, l'esecuzione del conferimento avvenga mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, comma 1 lett. a) del c.c., in quanto presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni è che si realizzi un trasferimento di beni o diritti (art. 1 del T.U.S. d.lgs.





31 ottobre 1990 n. 346).

Come infatti è stato anche chiarito con la circolare n. 3/E emanata dall'Agenzia delle Entrate il 22 gennaio 2008 nella categoria dei vincoli di destinazione sono compresi quei negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi; ma ai fini dell'imposta sulle donazioni necessita distinguere le costituzioni di vincoli di destinazione produttivi di effetti traslativi da quelle che invece tale effetto non realizzano, perché soltanto le prime sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta e solo ad esse quindi si applica l'imposta sulle donazioni.

Nello specifico del contratto di rete, si è in presenza di un vincolo di destinazione non traslativo in quanto non si integra il presupposto impositivo costituito dal trasferimento di beni o diritti. Infatti, il fondo comune alimentato dai conferimenti costituisce proprietà comune degli aderenti mentre il patrimonio enucleato dalla società dal proprio patrimonio generale e destinato allo svolgimento dello specifico affare ex art. 2447-bis c.c. rimane pur sempre nella titolarità di essa società disponente (pur potendo essa avvalersene solo per la realizzazione di quell'affare).

In presenza quindi di una costituzione di vincoli di destinazione non traslativi l'atto sconta quindi l'imposta di registro in misura fissa, ordinariamente prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale (art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986).